

Allegato A17_08

Proroga ultimazione lavori



N°55/11/2007 PR

*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

UFFICIO C2 - MERCATO ELETTRICO

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'articolo 1-quater, comma 1 del decreto-legge 23 agosto 2003, n. 239, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 23, comma 5, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

VISTO il decreto n° 55/09/2004 del 28 giugno 2004, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, la Energia S.p.A, - con sede in Milano, Via Ciovassino, 1, cod. fisc. 07756640012 - anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio di :

- un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due sezioni della potenza elettrica complessiva netta di circa 760 MW e della potenza termica immessa di circa 1350 MW, da ubicare in un'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, nel territorio del Comune di Modugno, Provincia di Bari
- un elettrodotto di circa 6 Km, dei quali 3,3 Km in cavo interrato e circa 2,1 Km in linea aerea, che va dal sito della centrale fino alla nuova stazione di connessione

PK

in località Tappeto del Principe - Comune di Palo del Colle e da questa per 0,6 Km con raccordi in entra-esce, alla RTN 380 kV "Foggia-Bari Ovest", interessando il territorio dei Comuni di Modugno, Bitonto e Palo del Colle;

- un metanodotto interrato (DN 400) lungo circa 1,2 km, che va dal sito della centrale alla rete di distribuzione SNAM Rete Gas presso la stazione impianto di Monteladrone, interessando il territorio dei Comuni di Modugno e Bitonto.

VISTO il decreto N° 55/10/2005 VL del 7 settembre 2005 con il quale la titolarità dell'autorizzazione è stata volturata alla Società Energia Modugno S.p.A.;

CONSIDERATO che nella predetta autorizzazione, all'art. 3, primo comma il termine di ultimazione lavori è fissato al secondo semestre 2007, all'art. 3, secondo comma, si prescrive che l'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2008 e all'art. 4 si prescrive che l'eventuale espropriazione delle aree individuate dal piano particolareggiato delle opere autorizzate deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2007;

RITENUTO che la definizione "essere in esercizio" contenuta nella predetta autorizzazione all'art. 3, secondo comma, è da considerarsi, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera a) della legge 23 febbraio 2006, n. 51 sopraccitata, come messa in esercizio;

VISTA la nota di questo dicastero del 6 luglio 2005, prot. 11589, con la quale si afferma che si *"provvederà all'aggiornamento dei termini del provvedimento di autorizzazione una volta che lo stesso sarà divenuto inoppugnabile"*;

VISTA l'istanza del 9 ottobre 2007 con la quale la ENERGIA MODUGNO S.p.A. con sede legale in Modugno (BA), Via dei Gladioli, snc cod.fisc. 06259480728- chiede l'aggiornamento dei termini previsti agli articoli 3 e 4 del decreto N° 55/09/2004 del 28 giugno 2004 soprariportato;

VISTO che la presente autorizzazione è stata oggetto di un primo contenzioso presso il TAR Puglia - Sez. di Bari e che la relativa sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con sentenza n. 297/2006 del 2 maggio 2006; quindi è stata gravata di un ulteriore contenzioso teso all'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza del Comune di Modugno n. 24172 del 16 maggio 2006, con la quale il medesimo Comune ordinava la sospensione dei lavori avviati per la realizzazione della centrale e che tale contenzioso si è concluso con la sentenza del TAR Puglia n. 3214/2006 del 14 settembre 2006;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza della Energia Modugno S.p.A., presentata in data 9 ottobre 2007, in considerazione della intervenuta inoppugnabilità dei procedimenti giurisdizionali soprarichiamati e ritenuto altresì opportuno accedere alla richiesta di ridefinizione dei termini al 31 dicembre 2008;

ritarai nell'esecuzione dei lavori nonché i ritarai nella eventuale espropriazione delle aree individuate dal piano particolareggiato delle opere autorizzate e considerato opportuno, pertanto, ridefinire i termini di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento 28 giugno 2004 N° 55/09/2004;

DECRETA


Art. 1

Il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 1 ed i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2 del decreto 28 giugno 2004, N° 55/09/2004, volturato dal successivo decreto N° 55/10/2005 VL, sono aggiornati al 31 dicembre 2008. L'impianto deve essere in esercizio, inteso come messa in esercizio ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera a) della legge 23 febbraio 2006, n. 51 entro il 1° gennaio 2009.

Roma, 31 OTT. 2007

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Rosaria Romano



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

La presente copia, composta da n. 3 fogli, è conforme
all'originale depositato presso questo ufficio.

Roma, - 6 NOV. 2007

IL FUNZIONARIO

